PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1704 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:
Approvazione degli Avvisi di coprogettazione per la realizzazione dei Servizi Centro antiviolenza (Euro 1.749.000,00, CUP C69G26000450003) e Casa rifugio (Euro 4.433.400,00, CUP C69G26000460003), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117 del 2017, dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2010 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007.

Il giorno **06 Novembre 2026** ad ore **08:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**MAURIZIO FUGATTI**
Presenti:	VICEPRESIDENTE	**ACHILLE SPINELLI**
	ASSESSORE	**ROBERTO FAILONI**
		FRANCESCA GEROSA
		MATTIA GOTTARDI
		SIMONE MARCHIORI
		MARIO TONINA
		GIULIA ZANOTELLI
Assiste:	IL DIRIGENTE	**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica

La legge provinciale n. 6 del 2010 (*Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime*) individua nei servizi di Casa rifugio e di Centro antiviolenza i presidi territoriali fondamentali per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, ponendo al centro la tutela, l'incolumità e il percorso di autonomia delle donne e dei loro figli minori.
Nello specifico, il servizio di Casa rifugio assicura ospitalità e protezione alloggiativa temporanea, presso strutture a indirizzo segreto o riservato, a favore di donne esposte a violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, maltrattamenti o atti persecutori, per le quali si renda indifferibile il tempestivo allontanamento dal contesto abituale a salvaguardia della sicurezza propria e dei minori a carico. Complementarmente, il Centro antiviolenza opera quale servizio non residenziale a supporto diffuso, deputato all'ascolto qualificato, all'accoglienza specialistica e all'accompagnamento relazionale, familiare, lavorativo e sociale delle donne vittime di violenza, garantendo il pieno rispetto dell'anonimato, della riservatezza e della gratuità degli interventi.

I servizi in oggetto trovano disciplina nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024 (schede 2.3 e 6.2), e risultano consolidati sul territorio provinciale attraverso una rete operativa composta da due Case rifugio a indirizzo segreto e/o riservato e due Centri antiviolenza, di cui uno con sede a Trento e l'altro con sede principale a Rovereto, cui afferiscono tre sportelli periferici a Cles, Cavalese e Riva del Garda.
L'attuale assetto di questi servizi è stato attivato e sostenuto finanziariamente sulla base delle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1545 del 2021 e n. 1289 del 2023 (approvazione dei relativi bandi), cui hanno fatto seguito le determinazioni dirigenziali di concessione di contributo n. 8603 del 23 dicembre 2021 (per una Casa rifugio e per il Centro antiviolenza di Trento), n. 14728 del 22 dicembre 2023 (per il Centro antiviolenza di Rovereto) e n. 372 del 18 gennaio 2024 (per la seconda Casa rifugio).
Tutti i rapporti convenzionali in essere per l'erogazione di questi Servizi risultano in scadenza al 31 dicembre 2026, fatta salva la facoltà di disporre una proroga tecnica limitata al tempo strettamente occorrente alla conclusione delle nuove procedure selettive, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Al fine di assicurare la continuità assistenziale ed evitare interruzioni nei percorsi di protezione, accoglienza e affiancamento già avviati, si rende quindi indifferibile l'attivazione della nuova procedura collaborativa per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Alla luce del costante incremento degli accessi registrati presso i presidi provinciali e in adempimento della mozione consiliare n. 118, approvata dal Consiglio provinciale in data 8 ottobre 2026, la presente procedura definisce un complessivo potenziamento dell'offerta dei Servizi. Tale indirizzo si inserisce nel quadro programmatico provinciale, risultando coerente con l'Obiettivo di medio-lungo periodo 10.3 (*"Sicurezza dei cittadini garantita attraverso la prevenzione e il contrasto dell'illegalità in tutte le sue manifestazioni"*) della Strategia provinciale per la XVII Legislatura, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 2024, nonché con la politica 10.3.1 del Documento di Economia e Finanza Provinciale (DEFP) 2027-2029 (*Incrementare il grado di sicurezza del territorio e dei cittadini: politiche di sviluppo e di prevenzione in ambito sociale, ambientale ed economico, che concorrono all'ordinata e civile convivenza, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà*), che annovera espressamente tra i risultati attesi il consolidamento e il potenziamento dei servizi antiviolenza per la tutela effettiva delle donne.

Sotto il profilo operativo, gli interventi di potenziamento prevedono anzitutto l'ampliamento dell'assetto dei Centri antiviolenza mediante l'apertura di due ulteriori sportelli decentrati a Borgo Valsugana e a Tione di Trento. Tale misura, adottata anche in accoglimento dell'istanza congiunta presentata dal Comune di Borgo Valsugana e dalla Comunità Bassa Valsugana e Tesino (prot. provinciale n. 362293 del 29 aprile 2026), mira a garantire una copertura capillare e tempestiva delle vallate periferiche. Contestualmente, per il servizio di Casa rifugio si prevede l'incremento della capacità ricettiva nel primo livello di accoglienza, con l'obiettivo prioritario di contenere il ricorso a collocamenti protetti fuori provincia, assicurare protezione immediata sul territorio e allineare la dotazione provinciale ai parametri medi nazionali in rapporto alla popolazione femminile residente.

In esito a tale riorganizzazione, l'oggetto di questa procedura consiste in un Servizio Centro antiviolenza e un Servizio Casa rifugio (Servizi o servizi antiviolenza).
Il Servizio Centro antiviolenza si struttura in un Centro antiviolenza con sede principale a Trento e almeno quattro sportelli periferici ubicati a Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento, e un Centro antiviolenza con sede principale a Rovereto e almeno uno sportello periferico ubicato a Riva del Garda.
Il Servizio Casa rifugio a indirizzo segreto o riservato è articolato in Casa rifugio 1 e Casa rifugio 2.

I servizi antiviolenza rientrano tra i servizi socio-assistenziali di competenza provinciale, per i quali le *"Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento*", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 2025, invitano ad applicare modalità di affidamento/finanziamento che utilizzano strumenti di amministrazione condivisa. Tali strumenti permettono di sviluppare servizi socio-assistenziali rispondenti ai bisogni della cittadinanza grazie alla speciale relazione che si instaura tra Ente pubblico ed Enti del Terzo Settore, in piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale come previsto dall'articolo 118 della Costituzione.

Dall'analisi del contesto e delle caratteristiche dei Servizi, svolta secondo quanto indicato nelle "*Linee Guida Per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali*", contenute nell'Allegato A della citata deliberazione n. 548 del 2025, il cui esito è riportato negli allegati 1.A e 1.B del presente provvedimento, rispettivamente "Schema pianificazione affidamenti - Servizio Centro antiviolenza" e "Schema pianificazione affidamenti - Servizio Casa rifugio", di cui si propone l'approvazione, si conferma che gli strumenti di affidamento/finanziamento più idonei per entrambi i Servizi sono le procedure collaborative, ovvero la "coprogettazione" (6 punti) e il "contributo" (7 punti) di cui rispettivamente agli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007.
Tra le due procedure si propone di prevedere quale modalità di affidamento e finanziamento per i Servizi lo strumento della coprogettazione, il cui esito è la concessione del contributo a copertura delle spese, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117 del 2017 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007.
La coprogettazione infatti risulta la modalità maggiormente rispondente al citato principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, in quanto la costruzione condivisa di progettualità valorizza l'esperienza e la professionalità degli Enti del Terzo Settore e realizza il massimo livello di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati. Inoltre, vista l'apertura negli ultimi anni di nuove sedi per entrambi i Servizi, la coprogettazione permette di definire in modo condiviso gli elementi dei progetti finali che si andranno a realizzare, che dovranno essere coerenti e uniformi tra le diverse sedi sul territorio.

Nell'ambito della coprogettazione, si opta per il modello del "progetto unitario", che prevede la partecipazione di tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti indicati negli Avvisi allegati al presente provvedimento, con l'obiettivo di promuovere il più ampio coinvolgimento nella definizione e realizzazione del progetto finale in un'ottica di filiera e di rete, attraverso la composizione delle proposte e del contributo proattivo apportato da ciascun partecipante.
Si precisa in merito che la partecipazione al procedimento di coprogettazione non dà diritto a corrispettivi o compensi comunque denominati e non costituisce impegno alcuno per la Provincia per il comune sforzo di elaborazione da parte dei partecipanti.

Il comma 1 dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. Le "*Linee Guida In materia di finanziamento a contributo di servizi, interventi ed attività sociali",* contenute nell'Allegato E della citata deliberazione n. 548 del 2025, precisano che i servizi e gli interventi socio-assistenziali ammissibili a contributo in regime di partenariato sono esclusivamente quelli previsti dagli articoli da 31 a 34 della legge stessa e ricompresi nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali adottato ai sensi dell'art. 3 del d.p.p. n. 3 del 2018. Tra questi, rientrano anche i servizi antiviolenza oggetto di questo provvedimento.

In merito alla qualificazione dei servizi antiviolenza ai fini dell'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato, si richiama la citata deliberazione n. 1289 del 2023, nell'ambito della quale sono stati svolti specifici approfondimenti dai quali è emersa la qualifica di tali Servizi quali servizi di natura non economica (SINEG). Di conseguenza i contributi ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 relativi alla procedura di coprogettazione non sono da qualificarsi come aiuti di Stato.

Con riferimento ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, l'*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio* del 14 settembre 2022 (di seguito Intesa del 2022) prevede, rispettivamente al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 6 dell'articolo 8, che gli Enti che gestiscono i servizi, laddove previsto, devono:

a) essere registrati nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

L'Intesa del 2022, c.m. con l'Intesa n. 101/CU del 23 luglio 2026, all'art. 15 prevede un periodo transitorio di 84 mesi per l'adeguamento ai requisiti ivi previsti dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio presenti negli elenchi/albi regionali alla data di sottoscrizione dell'Intesa (14 settembre 2022).

In applicazione della predetta disposizione transitoria, nell'ambito dell'ordinamento della Provincia di Trento il riferimento agli elenchi/albi è da intendersi riferito al Registro dei soggetti accreditati in ambito socio-assistenziale, ai sensi della legge provinciale n. 13 del 2007, nel quale sono iscritti per aggregazione funzionale gli Enti del Terzo Settore che svolgono servizi socio-assistenziali, tra i quali anche i servizi antiviolenza.

In analogia, quindi, a quanto già disposto con la già citata deliberazione di Giunta provinciale n. 1289 del 2023, per gli Enti iscritti a tale Registro alla data del 14 settembre 2022, in luogo del requisito sopra indicato previsto dalla lettera c) dell'Intesa è richiesto per l'accesso alla coprogettazione di *"perseguire statutariamente, in via ordinaria con carattere di continuità le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile*"; tale requisito è volto a garantire la qualità e la continuità nell'erogazione dei servizi antiviolenza, non pregiudicando o alterando la gestione metodologica dei progetti di accoglienza delle donne.

Si propone dunque di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- 2.A recante "Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio Centro antiviolenza, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2010 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 (CUP C69G26000450003)" e il relativo "Progetto di massima per la realizzazione del servizio Centro antiviolenza" (allegato 2.A1) ;
- 2.B recante "Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio Casa rifugio, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2010 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 (CUP C69G26000460003)" e il relativo "Progetto di massima per la realizzazione del servizio Casa rifugio" (allegato 2.B1).

È previsto che la coprogettazione si concluda entro il 31 dicembre 2026, fatta salva la possibilità di proroga per il tempo necessario in presenza di comprovate esigenze; in tal caso la dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza, con specifico provvedimento, dispone la proroga e adotta contestualmente le misure atte a garantire la continuità dei Servizi attualmente in essere.

Al termine del percorso di coprogettazione è prevista la stipula di Convenzioni con gli enti realizzatori. I Servizi decorrono presumibilmente dall'1 gennaio 2027 anche nelle more di stipula delle Convenzioni, e terminano il 31 dicembre 2029, ferma restando la facoltà di rinnovo per un massimo di ulteriori 24 mesi con le modalità previste dagli Avvisi e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Le risorse messe a disposizione per i Servizi ammontano a Euro 6.182.400,00, riferite a 36 mesi di servizio. Tale importo è così articolato:
- Euro 1.749.000,00 per il servizio Centro antiviolenza, di cui Euro 1.077.000,00 per il Centro antiviolenza con sede principale a Trento e quattro sportelli periferici ed Euro 672.000,00 per il Centro antiviolenza con sede principale a Rovereto e uno sportello periferico;
- Euro 4.433.400,00 per il servizio Casa rifugio, di cui Euro 2.222.100,00 per la Casa rifugio 1 ed Euro 2.211.300,00 per la Casa rifugio 2.

Tali risorse sono utilizzate per rimborsare, con la forma del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, le spese derivanti dall'attuazione dei progetti unitari

finali. Il contributo è pari al 100% della differenza tra le spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al Servizio, per il massimo di spesa complessiva riferita agli importi sopra indicati.

Per ciascuno dei Servizi, gli importi massimi del contributo riferiti al primo anno e conseguentemente quello complessivo, possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio di ogni singolo servizio.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza l'adozione della modulistica necessaria per la partecipazione al procedimento, l'approvazione dei progetti unitari finali, l'approvazione degli schemi di convenzione, la concessione dei relativi contributi con l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa e quant'altro necessario all'attuazione dei progetti unitari finali. Allo stesso modo si demanda l'opzione di rinnovo delle convenzioni per il periodo di 24 mesi e l'eventuale proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, a specifico provvedimento dirigenziale da adottarsi prima dell'inizio delle attività da rinnovare e/o prorogare compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Si dà atto, infine, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali e del Piano Anticorruzione vigente, che in capo alla dirigente della Struttura provinciale competente e al personale incaricato dell'istruttoria e del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto l'articolo 55 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore;
- visto il D.Lgs. n. 159 del 2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009*, *n. 42*, e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- visti i pareri dei Servizi di staff, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 2016;

a voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali di questo provvedimento, gli allegati 1.A recante "Schema pianificazione affidamenti - servizio Centro antiviolenza" e 1.B recante "Schema pianificazione

affidamenti - servizio Casa rifugio" compilati sulla base di quanto indicato nelle "*Linee Guida Per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di realizzazione di servizi e interventi socio-assistenziali*", contenute nell'Allegato A della deliberazione n. 548 del 2025;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'allegato 2.A recante "Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio Centro antiviolenza, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2010 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 (CUP C69G26000450003)" e il relativo "Progetto di massima per la realizzazione del servizio Centro antiviolenza" (allegato 2.A1) e l'allegato 2.B recante "Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio Casa rifugio, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2010 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 (CUP C69G26000460003)" e il relativo "Progetto di massima per la realizzazione del servizio Casa rifugio" (allegato 2.B1);

3. di nominare la dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza Responsabile del procedimento di coprogettazione, ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1992;

4. di stabilire che la partecipazione al procedimento di coprogettazione non dà diritto a corrispettivi o compensi comunque denominati e non costituisce impegno alcuno per la Provincia per il comune sforzo di elaborazione da parte dei partecipanti;

5. di quantificare in complessivi Euro 6.182.400,00 la spesa massima derivante dal presente provvedimento per la durata di 36 mesi, a decorrere presumibilmente dall'1 gennaio 2027. Tale importo può essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi ed è così suddiviso:
 - Euro 1.749.000,00 per il servizio Centro antiviolenza di cui Euro 1.077.000,00 per il Centro antiviolenza con sede principale a Trento e quattro sportelli periferici ed Euro 672.000,00 per il Centro antiviolenza con sede principale a Rovereto e uno sportello periferico;
 - Euro 4.433.400,00 per il servizio Casa rifugio di cui Euro 2.222.100,00 per la Casa rifugio 1 ed Euro 2.211.300,00 per la Casa rifugio 2;

6. di prenotare la spesa complessiva pari ad Euro 6.182.400,00, di cui al punto 5, sul capitolo 402610, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - per il Servizio Centro antiviolenza di totali Euro 1.749.000,00:
 - Euro 495.550,00 sull'esercizio finanziario 2027;
 - Euro 583.000,00 sull'esercizio finanziario 2028;
 - Euro 583.000,00 sull'esercizio finanziario 2029;
 - Euro 87.450,00 sull'esercizio finanziario 2030;
 - per il Servizio Casa rifugio di totali Euro 4.433.400,00:
 - - Euro 1.256.130,00 sull'esercizio finanziario 2027;
 - - Euro 1.477.800,00 sull'esercizio finanziario 2028;
 - - Euro 1.477.800,00 sull'esercizio finanziario 2029;
 - - Euro 221.670,00 sull'esercizio finanziario 2030;

7. di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza:
 - l'adozione della modulistica necessaria per la partecipazione ai procedimenti di coprogettazione;
 - l'approvazione dei progetti unitari finali;
 - l'approvazione degli schemi di convenzione con i soggetti partner;
 - la concessione dei relativi contributi con l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa;
 - quant'altro necessario all'attuazione dei progetti unitari finali;
 - la sottoscrizione delle Convenzioni da stipulare con gli enti realizzatori e in caso di più enti con l'ente capofila del progetto unitario finale;
 - l'autorizzazione all'opzione di rinnovo delle convenzioni per il periodo di 24 mesi e l'eventuale proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore, a specifico provvedimento dirigenziale da adottarsi prima dell'inizio delle attività da rinnovare e/o prorogare e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale;

8. di prevedere che, successivamente all'approvazione dei Progetti, i Servizi siano presumibilmente avviati dall'1 gennaio 2027, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni, e abbiano termine il 31 dicembre 2029;

9. di dare atto che, in attuazione dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003 e s.m., ai Progetti di cui al presente provvedimento sono attribuiti i seguenti codici CUP:
 - Servizio Centro antiviolenza: CUP C69G26000450003
 - Servizio Casa rifugio: CUP C69G26000460003;

10. di rinviare l'acquisizione dei CIG alla fase di concessione dei contributi/stipula delle convenzioni;

11. di disporre l'utilizzo degli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi a questa legislatura, al fine di consentire il finanziamento dei servizi affidati;

12. di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, i Servizi oggetto del presente provvedimento non rilevano ai fini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

13. di disporre la pubblicazione degli Avvisi di cui al precedente punto 2. sul sito internet istituzionale della Provincia e sul sito www.trentinosociale.provincia.tn.it;

14. di dare atto che, se recante una lesione diretta dei propri interessi legittimi, questo provvedimento, salva la tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento; in alternativa questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Adunanza chiusa ad ore 09:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 All 1.A_Schema pianificazione affidamenti_CAV

002 All 1.B_Schema pianificazione affidamenti_CR

003 All 2.A AVVISO_CAV

004 All 2.A1 Progetto di massima_CAV

005 All 2.B AVVISO_CR

006 All 2.B1 Progetto di massima_CR

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Schema pianificazione affidamenti

Oggetto Servizio/intervento

Centro antiviolenza

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Il Servizio Centro antiviolenza (di seguito Servizio o CAV) è dedicato all'accoglienza e al supporto a titolo gratuito delle donne che nelle loro relazioni interpersonali e/o di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione e/o di stalking, garantendone l'anonimato e la riservatezza.
L'obiettivo del Servizio è offrire alle donne protezione e supporto, contrastando le dinamiche strutturali della violenza, in un'ottica di sicurezza e tutela anche degli eventuali figlie/i, e in conformità con quanto descritto nella scheda 6.2 (Centro antiviolenza) del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024 (di seguito Catalogo).
Il procedimento riguarda l'affidamento per la gestione del Servizio.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Le donne accolte presso i Centri antiviolenza sul territorio sono aumentate negli anni, anche a fronte dell'apertura di nuove sedi: nel 2024 sono state 531,409 nel 2023 e 328 nel 2022. Tuttavia, anche in rapporto alla popolazione provinciale residente, il numero rappresenta un fabbisogno limitato

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il servizio è rivolto ad un numero limitato di potenziali beneficiari, che dipende da circostanze poco prevedibili.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

Il servizio assicura il soddisfacimento di bisogni essenziali di sicurezza e di tutela.

4 - Specialismo professionale e presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Il modello di servizio, tenuto conto della complessità delle condizioni dei beneficiari e della tipologia di intervento,

richiede un approccio specialistico assicurato da profili e competenze professionali. La presenza di volontari è ammessa, ma non in via prevalente e in ogni caso con funzioni di integrazione e supporto.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Il servizio si svolge nel territorio provinciale, dislocato in diverse sedi.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

L'ente affidante non ha immobili da destinare ai Centri antiviolenza.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

La finalità prevalente riguarda l'accoglienza delle donne vittime di violenza e di loro eventuali figli/e.

8 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

Sì anche con presenza di mediazione professionale

Motivazione risposta

Le beneficiarie scelgono di rivolgersi al Servizio e possono esprimere la propria volontà e capacità rispetto agli interventi che vengono proposti. L'autodeterminazione della donna è al centro delle attività.

9 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

La modalità di erogazione del servizio è di tipo sportello sociale, che si caratterizza per tipologie standard che comunque si differenziano leggermente in base al caso specifico.

10 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

L'esperienza nella gestione del Servizio ha consentito di strutturare una metodologia specifica di intervento per questa

tipologia di utenza.

11 - Inclusione sociale e coinvolgimento del territorio

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

Nella realizzazione del servizio, l'apporto del territorio assume un ruolo secondario e, a seconda della singola situazione, i processi di inclusione sociale delle beneficiarie sono differenti.

12 - Presenza di soggetti accreditati per l?area oggetto della procedura

Carenza soggetti o rete insufficiente di soggetti gestori rispetto al bisogno e/o tipologia di intervento

Motivazione risposta

In base ai requisiti dell'Intesa Stato-Regioni, la presenza di soggetti gestori è limitata rispetto al bisogno e alla tipologia dell'intervento.

13 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il Servizio ha una forte valenza identitaria e una propria teorizzazione, è specifico e si caratterizza per un peculiare modello di intervento.

14 - Variabilità della quantità del servizio/intervento

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

Il Servizio è ad accesso libero quindi soggetto a variazione nella quantità di persone che vi accedono, determinata dagli eventi e dalla particolarità delle utenti.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

15 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

Motivazione risposta

Il Servizio risponde ad un bisogno specifico, rilevato anche nella legge di settore, pertanto il livello di rispondenza è da considerarsi elevato, nonostante si rilevino delle aree scoperte nel territorio provinciale, che infatti verranno attenzionate con l'apertura di nuovi sportelli.

16 - Livello program.: individuazione fabbisogni, risorse e modalità efficaci di risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

Si tratta di un intervento essenziale, strategico e non differibile, per la gestione del quale esistono esperienze già consolidate sul territorio.

17 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio.

18 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

Il servizio si concretizza in prestazioni rivolte alle singole destinatarie.

19 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

Il Servizio è erogato con flessibilità per modularsi in relazione alle esigenze emergenti di ogni singolo caso.

20 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

Considerato il prevalente interesse pubblico, l'Ente affidante assicura le risorse necessarie per la realizzazione del servizio.

21 - Relazione tra EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore, pur all'interno di un quadro di direzione e coordinamento esercitato a livello provinciale, svolge le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singola utente, assicurando la massima collaborazione con l'ente affidante.

22 - Gestione del servizio/i oggetto della procedura

Tramite un unico soggetto

Motivazione risposta

Per la realizzazione del servizio è sufficiente la presenza di un unico soggetto gestore, ma a seconda delle domande che perverranno si valuteranno anche forme di gestione condivisa tra più soggetti.

	Contributo	Coprogettazione	Appalto	Aperto con ricorso a Tariffa
Totale per tipologia	7	6	6	5

Motivazione della scelta

Riportare le motivazioni della scelta finale dello strumento, sia in caso di conferma del risultato del percorso sia in caso di scostamento dallo stesso

In esito alla valutazione condotta, i punteggi attribuiti ai diversi strumenti risultano i seguenti: 7 punti per il contributo, 6 punti per la coprogettazione e l'appalto, e 5 punti per l'accreditamento aperto con tariffa.
In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, per l'affidamento del servizio Centro antiviolenza si intendono privilegiare le procedure collaborative rispetto a quelle competitive, escludendo di conseguenza il ricorso all'appalto.
Tra le opzioni con il punteggio più elevato, la coprogettazione viene individuata quale modalità più idonea: essa favorisce la massima cooperazione tra soggetti pubblici e privati e si inserisce pienamente nella logica del Codice del Terzo Settore. Considerata la specificità del servizio e la sua capillare articolazione territoriale su più sedi, la definizione condivisa degli interventi consente di valorizzare le competenze e l'esperienza degli Enti del Terzo Settore (ETS), assicurando al contempo un'erogazione omogenea e coerente sull'intero territorio. Resta inteso che l'erogazione del contributo economico costituisce l'esito finale di tale percorso di coprogettazione.

Applicazione dello strumento

23. In caso di appalto, valutazione dell?entità risorse

non pertinente

**24. In caso di contributo, verifica della natura economica del servizio (variabili di controllo ai fini della normativa sugli aiuti
di stato)**

a) verifica natura non economica del Servizio (SINEG)

N.B. La verifica sulla sussistenza o meno della natura economica del servizio ha un peso importante nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento
In caso di servizio di natura economica si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato (SIEG)
sia dalla disciplina sui contratti pubblici, che in ogni caso non è preclusa.

25. Focus su altre esigenze informative utili per la pianificazione del procedimento

Schema pianificazione affidamenti

Oggetto Servizio/intervento

Casa rifugio

Descrizione servizio/intervento con richiamo al catalogo, breve storia e fabbisogno

Il Servizio Casa Rifugio (di seguito Servizio o Casa rifugio) offre strutture ad indirizzo segreto (o riservato) dedicate alle donne e loro eventuali figlie/i di minore età che si trovano in situazioni o esposte alla minaccia di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione e/o di stalking e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale.
L'obiettivo del Servizio è offrire alle donne ospitalità e protezione in un ambiente sicuro e a bassa intensità assistenziale, al fine di salvaguardare la loro incolumità fisica e psichica, in un'ottica di sicurezza e tutela anche degli eventuali figlie/i, e in conformità con quanto descritto nella scheda 2.3 (Casa rifugio) del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024 (di seguito Catalogo).
Il procedimento riguarda l'affidamento per la gestione del Servizio.

Ricognizione contesto

1 - Fabbisogno servizio da parte Ente pubblico

LIMITATO a poche situazioni

Motivazione risposta

Le donne accolte presso le Case rifugio sul territorio sono aumentate negli anni, anche a fronte dell'aumento dei posti disponibili: nel 2024 sono state 34, 18 nel 2023 e 20 nel 2022. Tuttavia, anche in rapporto alla popolazione provinciale residente, il numero rappresenta un fabbisogno limitato.

2 - Condizione di bisogno

ISOLATA O SPORADICA

Motivazione risposta

Il servizio è rivolto ad un numero limitato di potenziali beneficiarie, che dipende da circostanze poco prevedibili.

3 - L'oggetto del servizio risponde al soddisfacimento dei soli livelli essenziali

SI'

Motivazione risposta

Il servizio assicura il soddisfacimento di bisogni essenziali di sicurezza e di tutela.

4 - Specialismo professionale e presenza volontariato

ESCLUSIVO E/O PREVALENTE APPORTO PROFESSIONALE

Motivazione risposta

Il modello di servizio, tenuto conto della complessità delle condizioni delle beneficiarie e della tipologia di intervento,

richiede un approccio specialistico, assicurato da profili e competenze professionali. La presenza di volontari è ammessa, ma non in via prevalente e in ogni caso con funzioni di integrazione e supporto.

5 - Dimensione territoriale e radicamento

SERVIZIO DA ATTIVARE FUORI DAL CONTESTO LOCALE

Motivazione risposta

Il servizio si svolge nel territorio provinciale, dislocato in diverse sedi.

6 - Verifica della situazione in relazione alla disponibilità/titolarità delle strutture per i servizi residenziali, semiresidenziali e di accompagnamento al lavoro

L'IMMOBILE È DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ DEL SOGGETTO ACCREDITATO

Motivazione risposta

L'ente affidante non ha immobili da destinare al servizio di Casa rifugio.

Progettazione servizio/intervento

7 - Sviluppo comunitario come finalità del Servizio/Progetto

No

Motivazione risposta

La finalità prevalente riguarda l'accoglienza e la tutela delle donne vittime di violenza e di loro eventuali figli/e.

8 - Capacità di scelta da parte del beneficiario

Sì anche con presenza di mediazione professionale

Motivazione risposta

Le beneficiarie scelgono di rivolgersi al Servizio e possono esprimere la propria volontà e capacità rispetto agli interventi che vengono proposti, per il tramite della mediazione professionale.

9 - Livello di personalizzazione nella modalità di erogazione del servizio (sedi, orari...)

BASSO

Motivazione risposta

La modalità di erogazione del servizio è di tipo residenziale, che si caratterizza per tipologie standard che comunque si differenziano leggermente in base allo specifico progetto di accoglienza.

10 - Tipologia attività/servizio

ATTIVITA' CONSOLIDATA E STRUTTURATA

Motivazione risposta

L'esperienza nella gestione del Servizio ha consentito di strutturare una metodologia specifica di intervento per questa

tipologia di utenza.

11 - Inclusione sociale e coinvolgimento del territorio

INDIRETTO E/O EVENTUALE

Motivazione risposta

I Progetti delle donne accolte possono prevedere il coinvolgimento del Servizio sociale. Quando sono presenti figli/e, il Tribunale per i Minorenni contribuisce a indirizzare gli sviluppi del progetto.

12 - Presenza di soggetti accreditati per l?area oggetto della procedura

Carenza soggetti o rete insufficiente di soggetti gestori rispetto al bisogno e/o tipologia di intervento

Motivazione risposta

In base ai requisiti dell'Intesa Stato-Regioni, la presenza di soggetti gestori è limitata rispetto al bisogno e alla tipologia dell'intervento.

13 - Presenza di servizi a forte valenza identitaria con modello di intervento peculiari di complessa trasferibilità e standardizzazione

sì

Motivazione risposta

Il Servizio ha una forte valenza identitaria e una propria teorizzazione, è specifico e si caratterizza per un peculiare modello di intervento.

14 - Variabilità della quantità del servizio/intervento

Variabile in eccesso e difetto a seconda del bisogno

Motivazione risposta

L'accesso al Servizio è soggetto a variazione nella quantità di persone, determinata dagli eventi e dalla particolarità delle utenti.

Individuazione strumento

VERIFICHE PRELIMINARI (la verifica sulla sussistenza o meno dei seguenti elementi potrebbe avere un peso decisivo nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento al di là del risultato finale del percorso sotto indicato):

1) NATURA NON ECONOMICA DELL'INTERVENTO: in questo caso si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato sia dalla disciplina sui contratti pubblici;

2) LA PRESENZA DI ENTRATE DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA nell'ambito degli interventi di accompagnamento al lavoro: in questo caso si dovrà ragionevolmente provvedere alla sola copertura del disavanzo e l'appalto potrebbe rivelarsi uno strumento non idoneo a tal fine, sulla base del principio di economicità dell'azione amministrativa.

15 - Livello di rispondenza dell'intervento ai bisogni della persona e del territorio

ELEVATO

Motivazione risposta

Il Servizio risponde ad un bisogno specifico, rilevato anche nella legge di settore, pertanto il livello di rispondenza è da considerarsi elevato, nonostante si rilevino delle aree scoperte nel territorio provinciale.

16 - Livello program.: individuazione fabbisogni, risorse e modalità efficaci di risposta

ELEVATO/TOTALE (servizio/intervento strategico e/o non differibile)

Motivazione risposta

Si tratta di un intervento essenziale, strategico e non differibile, per la gestione del quale esistono esperienze già consolidate sul territorio.

17 - Partecipazione e coinvolgimento di beneficiari e familiari

MEDIO - BASSO

Motivazione risposta

I beneficiari e/o familiari non sono coinvolti nella programmazione e nella gestione del servizio.

18 - Modello prevalente di servizio

PER PRESTAZIONI SINGOLE

Motivazione risposta

Il servizio si concretizza in prestazioni rivolte alle singole destinatarie.

19 - Stabilità del servizio nel tempo

Flessibilità, modulabilità nel tempo e necessità di attivazione urgente di interventi o prestazioni

Motivazione risposta

Il Servizio è erogato con flessibilità per modularsi in relazione alle esigenze emergenti di ogni singolo caso.

20 - Grado di Incidenza risorse pubbliche (escluse forme di compartecipazione beneficiari)

SUFFICIENTI PER LA REALIZZAZIONE TOTALE DEL PROGETTO

Motivazione risposta

Considerato il prevalente interesse pubblico, l'Ente affidante assicura le risorse necessarie per la realizzazione del servizio.

21 - Relazione tra EP - soggetto esterno

Soggetto esterno - coprogettante, collaborante

Motivazione risposta

Il soggetto gestore, pur all'interno di un quadro di direzione e coordinamento esercitato a livello provinciale, svolge le funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni di ogni singola utente, assicurando la massima collaborazione con l'ente affidante.

22 - Gestione del servizio/i oggetto della procedura

Tramite un unico soggetto

Motivazione risposta

Per ogni Casa rifugio si privilegia la gestione del servizio tramite un unico soggetto, anche in forma associata, in quanto i diversi livelli di protezione devono garantire una presa in carico unitaria.

	Contributo	Coprogettazione	Appalto	Aperto con ricorso a Tariffa
Totale per tipologia	7	6	6	5

Motivazione della scelta

Riportare le motivazioni della scelta finale dello strumento, sia in caso di conferma del risultato del percorso sia in caso di scostamento dallo stesso

In esito alla valutazione condotta, i punteggi attribuiti ai diversi strumenti risultano i seguenti: 7 punti per il contributo, 6 punti per la coprogettazione e l'appalto, e 5 punti per l'accreditamento aperto con tariffa.
In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, per l'affidamento del servizio Casa rifugio si intendono privilegiare le procedure collaborative rispetto a quelle competitive, escludendo di conseguenza il ricorso all'appalto.
Tra le opzioni con il punteggio più elevato, la coprogettazione viene individuata quale modalità più idonea: essa favorisce la massima cooperazione tra soggetti pubblici e privati e si inserisce pienamente nella logica del Codice del Terzo Settore. Considerata la specificità del servizio, la definizione condivisa degli interventi consente di valorizzare le competenze e l'esperienza degli Enti del Terzo Settore (ETS), assicurando al contempo un'erogazione omogenea e coerente sull'intero territorio. Resta inteso che l'erogazione del contributo economico costituisce l'esito finale di tale percorso di coprogettazione.

Applicazione dello strumento

23. In caso di appalto, valutazione dell?entità risorse

non pertinente

**24. In caso di contributo, verifica della natura economica del servizio (variabili di controllo ai fini della normativa sugli aiuti
di stato)**

a) verifica natura non economica del Servizio (SINEG)

N.B. La verifica sulla sussistenza o meno della natura economica del servizio ha un peso importante nell'individuazione dello strumento di affidamento/finanziamento
In caso di servizio di natura economica si può prescindere sia dall'applicazione della disciplina sugli aiuti di stato (SIEG)
sia dalla disciplina sui contratti pubblici, che in ogni caso non è preclusa.

25. Focus su altre esigenze informative utili per la pianificazione del procedimento

Allegato 2.A

Avviso di coprogettazione per la realizzazione del Servizio Centro antiviolenza, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2010 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 (CUP C69G26000450003).

AVVISO

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":
 - **Amministrazione procedente**: Provincia autonoma di Trento - Struttura competente in materia di prevenzione della violenza, ente titolare del procedimento trasparente di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge provinciale n. 23 del 1992 in materia di attività amministrativa;
 - **coprogettazione**: il procedimento istruttorio indetto con il presente Avviso ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 13 del 2007 e dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
 - **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017;
 - **domanda di partecipazione**: l'istanza degli interessati per poter partecipare al procedimento di coprogettazione;
 - **ETS accreditati, ETS partecipanti, ETS realizzatori**: gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente Avviso che, rispettivamente, presentano la propria candidatura, sono ammessi alla partecipazione al Tavolo di coprogettazione e alla realizzazione del Progetto finale;
 - **Progetto di massima**: documento con il quale l'Amministrazione procedente definisce gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento e le caratteristiche essenziali, al fine di orientare gli ETS partecipanti alla coprogettazione nella definizione e nella realizzazione di un Progetto finale;
 - **Tavolo di coprogettazione**: strumento per lo svolgimento delle attività volte alla definizione, nel dettaglio, del Progetto di massima predisposto dall'Amministrazione procedente;
 - **Progetto finale**: progetto unitario finale elaborato all'interno del Tavolo di coprogettazione. Il progetto si intende completo del piano finanziario, del cronoprogramma e dell'assetto organizzativo degli interventi;
 - **relazione motivata**: il documento, allegato al provvedimento che conclude il procedimento, nel quale si ricostruiscono gli interventi dei partecipanti e si descrive il Progetto finale;
 - **Convenzione**: l'accordo di collaborazione ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 14, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 2007 che definisce le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti ogni altro elemento utile per l'espletamento delle attività previste nel Progetto finale.

Art. 2
Oggetto di coprogettazione e finalità

1. Il presente procedimento è finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un Progetto finale per la realizzazione del Servizio Centro antiviolenza (di seguito Servizio), di cui alla scheda 6.2 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024, strutturato in modo da prevedere l'organizzazione e la gestione di due Centri antiviolenza, individuati come segue:

a) Centro antiviolenza con sede principale a Trento e almeno quattro sportelli periferici ubicati a Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento;
b) Centro antiviolenza con sede principale a Rovereto e almeno uno sportello periferico ubicato a Riva del Garda.

2. Il risultato atteso della coprogettazione è:
 a) la definizione di un Progetto finale che, sulla base del Progetto di massima allegato al presente Avviso (Allegato 2.A1), contenga le tipologie di interventi nonché la loro modalità di realizzazione, il piano finanziario e l'assetto organizzativo;
 b) la realizzazione del Progetto finale di cui al punto a) con tutti gli enti partecipanti al procedimento di coprogettazione, che si rendano disponibili alla realizzazione dello stesso in forma singola o associata.

Art. 3
Requisiti di partecipazione e condizione di procedibilità

1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 a) essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 b) avere nello Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;
 c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
 d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne;
 e) essere in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg per la tipologia di servizio "Sportello sociale" oppure, in alternativa, dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socioassistenziale per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale;
 f) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs 36 del 2023, applicati per analogia e per quanto compatibili con questo procedimento;
2. In attuazione dell'articolo 15 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali rep. n. 146/CU del 14 settembre 2022, c.m. con l'Intesa n. 101/CU del 23 luglio 2026, gli enti già iscritti alla data del 14 settembre 2022 nel *Registro provinciale dei soggetti accreditati,* previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2007, con riferimento alla tipologia di servizio e all'aggregazione funzionale di cui al comma 1, lett. e), possono presentare domanda di ammissione purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1, e purchè perseguano statutariamente, in via ordinaria con carattere di continuità, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile.
3. È ammessa la partecipazione in forma associativa di più ETS. Qualora gli ETS non siano già formalmente costituiti nella forma aggregata al momento della presentazione della propria candidatura, gli stessi presentano, al momento della candidatura, una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata. In questo caso, la costituzione formale deve necessariamente avvenire prima della sottoscrizione della Convenzione. In caso di partecipazione in forma associata i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i singoli componenti.
4. La partecipazione al procedimento di coprogettazione non dà diritto a corrispettivi o compensi

comunque denominati e non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione procedente per il comune sforzo di elaborazione da parte dei partecipanti.

Art. 4
Responsabile del procedimento e fasi del procedimento

1. La Responsabile del procedimento è la dirigente dell'Amministrazione procedente.
2. Gli enti partecipanti al presente procedimento possono richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito alla Responsabile del procedimento entro e non oltre il terzo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. I chiarimenti resi dall'Amministrazione procedente sono pubblicati sul sito https://trentinosociale.provincia.tn.it/ entro due giorni lavorativi dalle richieste di chiarimento.
4. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi distinte:
 a) avvio del procedimento di coprogettazione con la pubblicazione del presente Avviso;
 b) presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di coprogettazione secondo le modalità e nel termine di cui all'art. 5;
 c) verifica del possesso dei requisiti e della sussistenza della condizione di cui al precedente art. 3;
 d) avvio del Tavolo di coprogettazione con i rappresentanti degli enti partecipanti;
 e) conclusione del procedimento di coprogettazione, contestuale approvazione del Progetto finale e concessione del contributo per la relativa realizzazione;
 f) sottoscrizione della o delle Convenzione/i di cui all'art. 9.

Art. 5
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al procedimento di coprogettazione

1. Gli ETS presentano la domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica umse.prevenzionecriminalita@pec.provincia.tn.it, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale, entro e non oltre il ……..
2. In caso di domanda di partecipazione in costituenda forma aggregata di più ETS, gli stessi allegano alla domanda anche la dichiarazione di impegno all'aggregazione da formalizzarsi prima della firma della Convenzione, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale.
3. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, la Responsabile del procedimento espleta l'istruttoria sulle stesse, verificandone la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e della condizione di procedibilità di cui all'art. 3.
4. Dopo l'espletamento dell'istruttoria di cui al comma precedente, la Responsabile del procedimento procede nel modo seguente:
 a) dà comunicazione di accoglimento dell'istanza o delle ragioni ostative all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale n. 23 del 1992;
 b) ad esito della presentazione di eventuali memorie o documentazioni scritte ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale n. 23 del 1992, accoglie o rigetta la domanda.
5. Le istanze pervenute dopo il termine di cui al comma 1 o con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo sono irricevibili.

Art. 6
Tavolo di coprogettazione

1. La coprogettazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e reciprocità. Coerentemente, la Responsabile del procedimento, con proprio atto motivato, esclude dal procedimento di cui al presente Avviso gli ETS partecipanti che:
 a) violano i principi sopra indicati;
 b) non partecipano con continuità agli incontri del Tavolo di coprogettazione, requisito che si ritiene assolto con la partecipazione ad almeno l'80% di tutti gli incontri.
2. Per ogni ETS partecipante al Tavolo di coprogettazione possono presenziare al massimo due rappresentanti.
3. I rappresentanti hanno la facoltà di presentare contributi scritti, da allegare al verbale degli incontri, unitamente ad altra documentazione ritenuta utile, che la Responsabile del procedimento acquisisce agli atti.
4. Il Tavolo è presieduto dalla Responsabile del procedimento che può delegare un/a funzionario/a esperto per la conduzione dei lavori e per la facilitazione, nonché nominare un/a altro/a funzionario/a o collaboratore/collaboratrice per le funzioni di segreteria. Le attività del Tavolo sono debitamente verbalizzate e i verbali sono pubblicati sul sito web https://trentinosociale.provincia.tn.it/.
5. Al termine dei lavori del Tavolo di coprogettazione è predisposto il Progetto finale, definito in coerenza con i contenuti del Progetto di massima e con gli atti programmatori in materia, oltre che con i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Progetto finale è rispettoso delle tempistiche di realizzazione delle attività coprogettate di cui all'art. 9 nonché delle risorse disponibili di cui all'art. 8; dà inoltre evidenza delle attività da realizzare e dei relativi soggetti ai quali sono attribuite.
6. Se non si perviene, entro il termine di conclusione del procedimento, alla definizione di un Progetto finale condiviso da tutti i partecipanti al Tavolo, la Responsabile del procedimento assegna agli stessi un termine per presentare, anche in cordata, le loro proposte di Progetto finale che tengano conto, comunque, dell'apporto potenziale di tutti i partecipanti. La Responsabile del procedimento seleziona la miglior proposta secondo i seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente declinati al momento dell'assegnazione del termine, dandone atto con propria determinazione:
 a) adeguatezza, coerenza e pertinenza complessiva della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria;
 b) previsione di un piano economico entrate/uscite pluriennale finanziario, patrimoniale e coerente col piano delle attività, redatto secondo criteri di sostenibilità;
 c) pertinenza e congruità dei costi della proposta progettuale.

 La Responsabile del procedimento può riservarsi di migliorare ulteriormente la proposta previa comunicazione al proponente o ai proponenti, se in cordata, senza ledere gli interessi degli altri ETS partecipanti che hanno presentato le proposte non selezionate.

 Agli ETS partecipanti la Responsabile del procedimento assegna un termine per aderire alla proposta selezionata ed eventualmente migliorata. Gli ETS partecipanti che non aderiscono vengono esclusi dal procedimento. Anche in questa fase è possibile comunque apportare ulteriori migliorie su proposta di uno o più ETS partecipanti purché concordate con tutti gli altri partecipanti.

7. La Responsabile del procedimento, dopo lo svolgimento dei lavori, dichiara concluse le attività di coprogettazione, acquisendo agli atti l'eventuale Progetto finale condiviso anche attraverso il sub-procedimento di cui al comma 6, ed elaborando la propria relazione motivata, per l'assunzione delle eventuali decisioni conseguenti ai sensi dell'art. 7.
8. Gli incontri del Tavolo di coprogettazione sono massimo 3 e si svolgono in presenza presso gli uffici dell'Amministrazione procedente. Il primo incontro del Tavolo si svolgerà il giorno ……; il calendario dei successivi incontri è definito nella prima data di convocazione, a cura della Responsabile del procedimento.
9. In relazione alle idee, informazioni o a qualsiasi contenuto apportato nell'ambito delle attività del Tavolo di coprogettazione, ciascun partecipante sottoscrive una dichiarazione di esonero dell'ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento, compresa la pubblicazione, dei medesimi progetti e proposte.
10. L'Amministrazione procedente, in relazione all'oggetto ed alle finalità del procedimento di cui al presente Avviso, mette a disposizione degli ETS partecipanti, la cui domanda di partecipazione alla coprogettazione sia stata ammessa, la documentazione e le informazioni ritenute utili
11. Il materiale raccolto e i verbali degli incontri del Tavolo di coprogettazione sono oggetto di pubblicazione ad esclusione di eventuali contenuti qualificabili come segreti commerciali.

Art. 7
Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il 31 dicembre 2026 con l'approvazione della relazione motivata della Responsabile del procedimento mediante sua determinazione, fatta salva la possibilità di proroga per il tempo necessario in presenza di comprovate esigenze; in tal caso l'Amministrazione procedente, con specifico provvedimento, dispone la proroga e adotta contestualmente le misure atte a garantire la continuità del Servizio attualmente in essere.
2. In caso di esito positivo del procedimento, la determinazione di cui al comma 1 può autorizzare l'avvio delle attività, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2027, anche nelle more della sottoscrizione della Convenzione.
3. La relazione di cui al comma 1 e gli esiti del procedimento di coprogettazione sono pubblicati dall'Amministrazione procedente sul sito https://trentinosociale.provincia.tn.it/; con ciò sono assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Art. 8
Risorse economiche destinate a sostenere il progetto finale e modalità di assegnazione delle risorse

1. L'ammontare delle risorse complessivamente disponibili a sostegno della realizzazione degli interventi e delle attività definite in fase di coprogettazione, per massimo 36 mesi con avvio presunto del Servizio dall'1 gennaio 2027 e con termine al 31 dicembre 2029, è pari al massimo ad Euro 1.749.000,00, di cui:
 - Euro 1.077.000,00 per il Centro antiviolenza con sede principale a Trento e almeno quattro sportelli periferici ubicati a Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento;
 - Euro 672.000,00 per il Centro antiviolenza con sede principale a Rovereto e almeno uno sportello periferico a Riva del Garda.
2. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio.
3. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle

eventuali entrate correlate al Servizio, ovvero contributi/finanziamenti da parte di enti pubblici diversi dalla Provincia o di altri enti/soggetti privati, evidenziate in sede di rendicontazione. Non sono ammessi finanziamenti del Servizio riferiti ad altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.

4. Le modalità di liquidazione delle risorse sono stabilite nel dettaglio nella/e Convenzione/i, di cui all'art. 9 di questo Avviso.
5. Se il Progetto finale non è realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite e se si verificano inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, l'Amministrazione procedente può revocare totalmente o parzialmente il quantum delle risorse assegnate.
6. Se l'ETS o gli ETS partecipanti sottoscrittori della/e Convenzione/i sono inadempienti, o sono accertate somme spese ma non ammissibili, ovvero non utilizzano interamente le somme assegnate da parte dell'Amministrazione procedente, quest'ultima procede alla riduzione del quantum delle risorse assegnate nella misura della spesa ritenuta inammissibile, delle somme non utilizzate o, nei casi pertinenti, in proporzione alla gravità del comportamento irregolare, sulla base degli esiti dei controlli effettuati.
7. Se le inadempienze o le irregolarità pregiudicano l'efficacia dell'intervento, l'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di procedere alla revoca parziale o totale delle risorse assegnate.

Art. 9
Convenzione e relativa durata

1. In esito del Tavolo di coprogettazione sono individuati gli ETS partecipanti disponibili a realizzare le attività, o quota parte delle stesse, così come definite nel Progetto finale.
2. I contributi di ciascun ETS partecipante sono descritti in una Convenzione o in singole Convenzioni con ciascun partecipante, come indicato nel Progetto finale. Nella/e Convenzione/i sottoscritta/e con gli enti realizzatori o, se presente, l'ente capofila, sono previsti, fra l'altro:
 a) l'ETS o gli ETS realizzatore/i, l'oggetto e la durata della Convenzione;
 b) le modalità di realizzazione del Progetto finale, nonché l'ammontare delle risorse a tal fine assegnate;
 c) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione, in caso sia necessario garantire la continuità di attività già in essere, dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale n. 2 del 2016;
 d) le disposizioni per la tutela dei dati personali, con l'eventuale previsione di contratti di nomina di responsabile esterno, sulla base del ruolo assunto da ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del Progetto finale;
 e) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
 f) le modalità di organizzazione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, gli strumenti decisionali e di coordinamento;
 g) le modalità di rendicontazione delle spese finanziate dall'ente o dagli enti realizzatore/i o dall'ente capofila;
 h) il sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Progetto finale;
 i) la possibilità che la Convenzione sia soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento della realizzazione del Progetto finale, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del medesimo Progetto.
3. La realizzazione del Progetto finale ha durata massima di 36 mesi, presumibilmente a partire dal

1° gennaio 2027 e con scadenza al 31 dicembre 2029. La Provincia si riserva la possibilità di rinnovare la o le Convenzione/i, anche ridefinendo congiuntamente ai partner di progetto i contenuti del Progetto finale per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, da autorizzare con successivo ulteriore provvedimento dell'Amministrazione procedente, tenuto conto della valutazione del Progetto, della programmazione sociale e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale. Se la ridefinizione dei contenuti del Progetto finale determina un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 30% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Ulteriori maggiorazioni per eventuali modifiche del contratto collettivo nazionale e relativo contratto integrativo provinciale possono essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

4. E' fatta salva la possibilità di proroga del termine di realizzazione del Servizio oggetto del Progetto finale su richiesta della Provincia per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio sul territorio in attesa di definire nuove soluzioni operative. Tale proroga e l'assegnazione delle relative risorse sono disposte con provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 10
Modalità di svolgimento delle attività oggetto di finanziamento

1. L'Amministrazione procedente definisce con l'ETS o gli ETS realizzatore/i gli aspetti organizzativi e funzionali per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività in vista del comune obiettivo come definito nel presente Avviso.
2. L'ETS o gli ETS realizzatore/i dispone/dispongono, al momento dell'inizio del Servizio e a qualsiasi titolo, delle strutture per lo svolgimento del Servizio stesso e si dota/no di tutte le autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie alla realizzazione di quanto concordato con l'Amministrazione procedente, nonché sottoscrive/ono adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi.
3. L'Amministrazione procedente resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività coprogettate e per la realizzazione delle quali è stato erogato il finanziamento.

Art. 11
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, finanziate con il contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, sono riferite, a titolo esemplificativo, ai seguenti costi: il personale, le collaborazioni e le consulenze, la formazione, l'acquisto di beni di consumo e piccole attrezzature, i volontari, le sedi in cui si svolge il Servizio, altre spese strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché, in quota parte, spese generali.
2. Eventuali tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1. sono individuate nell'ambito del procedimento di coprogettazione e declinate nella/e Convenzione/i con la/e quale/i sono disciplinati, tra l'altro, i rapporti finanziari tra la Provincia e l'ETS o gli ETS realizzatore/i.

Art. 12
Verifica delle attività realizzate ed erogazione delle risorse

1. La dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza, anche attraverso personale appositamente designato, si riserva di effettuare verifiche sulla

realizzazione del Progetto finale, eventualmente anche presenziando alle iniziative coprogettate.

2. L'erogazione del contributo concesso per ogni anno avviene secondo le seguenti modalità:
 a) primo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
 b) secondo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
 c) terzo acconto pari al 20% del contributo annuo concesso;
 d) quarto acconto pari al 15% del contributo annuo concesso;
 e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all'articolo 11 dell'Avviso, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza del Servizio) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. L'Amministrazione procedente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).
6. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e riferito all'intero anno, vanno allegate: una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo dell'Ente realizzatore relativo all'esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

Art. 13
Obblighi in materia di trasparenza

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi al presente procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente.

Art. 14
Trattamento dei dati

1. La partecipazione al procedimento di cui al presente Avviso implica l'accettazione di quanto previsto dal medesimo. Ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia, i dati personali acquisiti via posta elettronica o con altre modalità sono raccolti e utilizzati dall'Amministrazione procedente unicamente per le finalità del presente Avviso e nel rispetto delle norme di legge. I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Il preposto al trattamento è la dirigente della Struttura competente in materia di prevenzione della violenza e della criminalità.

Art. 15
Elezione di domicilio e comunicazioni

1. L'ETS o gli ETS partecipante/i al presente procedimento elegge/eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione, mediante presentazione della domanda stessa.
2. Le comunicazioni avvengono esclusivamente mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 16
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Allegato 2.A1

PROGETTO DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA

1. Contesto

L'evoluzione della normativa in materia di violenza contro le donne si basa sui principi della Convenzione di Istanbul, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* del 2011, che definisce la violenza contro le donne come una grave violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione che richiede interventi multilivello e coordinati di prevenzione e di contrasto. Tra gli interventi principali previsti, i Centri antiviolenza (di seguito CAV) svolgono un ruolo centrale nella risposta ai bisogni delle donne in termini di ascolto, sostegno e orientamento e rappresentano presidi fondamentali di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione del fenomeno.

A livello statale, lo strumento programmatorio di riferimento è il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027, che prevede il perseguimento di obiettivi specifici tra cui garantire il supporto alle donne in situazione di violenza anche attraverso la creazione di nuovi CAV e il potenziamento di quelli esistenti.

L'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali del 14 settembre 2022, c.m. con l'Intesa del 23 luglio 2026, ha definito i requisiti minimi dei CAV.

A livello locale, la legge provinciale n. 6 del 2010 (*Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)* definisce i servizi antiviolenza e riconosce in particolare il CAV, quale servizio specialistico fondamentale della rete territoriale, nato per offrire accoglienza, ascolto, protezione e sostegno alle donne che subiscono o hanno subito violenza, nei loro percorsi di fuoriuscita verso l'autonomia.

In provincia di Trento il Servizio CAV è attualmente operativo in due sedi principali e tre sportelli periferici, la cui rilevanza è confermata dai dati delle donne che li frequentano, che negli anni sono aumentate esponenzialmente anche grazie al potenziamento del Servizio (dal 2022 al 2024 l'incremento è stato del 61,8%). A fronte del continuo incremento delle donne che si rivolgono ai CAV, anche in attuazione dei documenti programmatori provinciali, il presente procedimento di coprogettazione prevede un aumento degli sportelli periferici, in modo da fornire una risposta più immediata e capillare a livello territoriale.

Gli attuali affidamenti del Servizio sono in scadenza al 31 dicembre 2026.

2. Oggetto e finalità del servizio

Questo Progetto di massima riguarda la definizione e la realizzazione del Servizio Centro antiviolenza (di seguito Servizio o CAV), di cui alla scheda 6.2 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024, dedicato all'accoglienza e al supporto a titolo gratuito delle donne che nelle loro relazioni interpersonali e/o di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione e/o di stalking, garantendone l'anonimato e la riservatezza.

L'obiettivo del Servizio è offrire alle donne protezione e supporto, contrastando le dinamiche strutturali della violenza, in un'ottica di sicurezza e tutela anche delle/gli eventuali figlie/i.

Il Servizio si propone di aiutare, sostenere e fornire consulenza alla donna e informarla sui suoi diritti allo scopo di aumentare la sua consapevolezza rispetto alla situazione di violenza vissuta. I CAV sostengono le donne che decidono di sottrarsi alla violenza nel riconoscere e attivare le proprie risorse e nella creazione delle basi per una vita autonoma e accompagnano le donne che

decidono di mantenere la relazione con la persona che esercita violenza nel processo di presa di coscienza dei meccanismi della violenza al fine di fornire loro degli strumenti di autoprotezione.

Il Servizio ha anche l'obiettivo di fornire a soggetti terzi (servizi, parenti, amici, ecc.) informazioni e consulenza in materia di violenza contro le donne per far fronte a situazioni che coinvolgono donne che non si rivolgono direttamente ai CAV e di attivare relazioni e collaborazioni con le risorse del territorio utili al perseguimento delle finalità del Servizio. Inoltre il CAV promuove iniziative, attività, eventi atti a sensibilizzare l'opinione pubblica cittadina e le istituzioni rispetto ai temi della violenza di genere.

3. Interventi da realizzare nell'ambito del servizio

Le attività da realizzare nello svolgimento del Servizio sono: ascolto, informazione, consulenze, orientamento sociale, supporto legale, psicologico ed emotivo, mediazione linguistica e culturale. Sono previste attività di valutazione del rischio, di definizione del piano di protezione insieme alle donne, di tutela di figli/e di minore età e sostegno alla genitorialità.

Alle donne vengono inoltre offerti interventi di orientamento, anche in sinergia con i servizi competenti, all'autonomia economica, lavorativa e alloggiativa e di orientamento finalizzato all'accesso ai servizi sociali e sanitari territoriali e di pronto soccorso; sono proposti anche collocamenti in struttura protetta, in raccordo con le case rifugio.

Il CAV si occupa inoltre di sensibilizzazione e informazione in un'ottica di prevenzione.

Gli interventi sono realizzati anche in collaborazione con la rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio.

4. Destinatarie del servizio

Il Servizio si rivolge a donne di età superiore ai 17 anni che subiscono, hanno subito o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza e senza discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello d'istruzione, livello di reddito, abilità o altre discriminazioni e a prescindere dall'intenzione di intentare un procedimento giudiziario o amministrativo. Possono accedere anche le ragazze dai 14 ai 16 anni per ricevere informazioni, ascolto e orientamento, senza preventivo consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, al fine di tutelarne la riservatezza, l'autodeterminazione e l'incolumità psicofisica.

Ulteriori destinatarie del Servizio sono persone che abbiano interesse e/o desiderino informarsi o approfondire le diverse tematiche legate alla violenza contro le donne, tra le quali in particolare parenti, amici, conoscenti di donne in situazioni di violenza e professionisti coinvolti.

5. Modalità di accesso al servizio

L'accesso al Servizio è libero e gratuito, avviene tramite contatto telefonico, invio di e-mail o accesso diretto, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne.

I tempi di accoglienza variano in relazione alla situazione e al percorso di ciascuna donna.

6. Sedi e presidio del servizio

Il Servizio si struttura in:

- CAV con sede principale a Trento e almeno quattro sportelli periferici a Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione di Trento;
- CAV con sede principale a Rovereto e almeno uno sportello periferico a Riva del Garda.

Tutte le sedi operative sono messe a disposizione dall'ETS realizzatore e devono essere in possesso dei requisiti di edilizia abitativa nonché di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale. In quanto Servizio ad indirizzo pubblico, le sedi devono essere chiaramente segnalate all'esterno ma conformate in modo da garantire l'uscita/ingresso

discreto delle donne, nel rispetto della dignità, anonimato e riservatezza delle stesse.

Le sedi devono essere ubicate in un luogo centrale, facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici e avere la disponibilità di: locali dedicati ai colloqui, uno spazio attrezzato per l'accoglienza temporanea delle/dei figlie/i minori durante i colloqui della madre e servizi igienici.

Ciascuna sede principale deve avere inoltre disponibilità di uno spazio per l'attesa e di locali dedicati alle attività di riunione e di lavoro dell'équipe, nonché di uno spazio idoneo per l'archiviazione sicura della documentazione e dei dati personali delle utenti.

Le sedi principali del Servizio sono accessibili in presenza almeno cinque giorni a settimana. È garantita la presenza di almeno un'operatrice nell'orario di apertura, mentre i colloqui con le donne sono svolti di norma da due operatrici. Ogni sede periferica è accessibile almeno un giorno ogni due settimane con la presenza di almeno due operatrici antiviolenza.

Il Servizio dispone di un numero di telefono collegato al numero 1522 e di un servizio di segreteria telefonica attivo quando non sono presenti le operatrici.

7. Figure professionali

I CAV garantiscono che a contatto con le donne ci sia personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato sul tema della violenza di genere sia attraverso la formazione iniziale di almeno 120 ore (di cui 60 di affiancamento) sia attraverso l'aggiornamento continuo di almeno 16 ore annue.

Per lo svolgimento degli interventi oggetto di coprogettazione gli Enti si avvalgono di personale qualificato nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento e di quanto previsto dal Catalogo. Possono avvalersi di collaborazioni con altri Enti e/o professionisti al fine di qualificare la progettazione e la gestione degli interventi.

8. Risorse economiche

Le risorse messe a disposizione dalla Provincia per la realizzazione delle attività oggetto di coprogettazione ammontano complessivamente a Euro 1.749.000,00, per l'intera durata del Progetto, a valere sugli stanziamenti propri del bilancio provinciale, di cui:

- Euro 1.077.000,00 per il Centro antiviolenza con sede principale a Trento e quattro sportelli periferici,
- Euro 672.000,00 per il Centro antiviolenza con sede principale a Rovereto e uno sportello periferico.

Tali importi possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio.

9. Durata del servizio

La durata del Servizio è di massimo 36 mesi dall'avvio dello stesso, presumibilmente a decorrere dal 1 gennaio 2027 e fino e non oltre il 31 dicembre 2029, ferma restando la facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

Allegato 2.B

Avviso di coprogettazione per la realizzazione del servizio Casa rifugio, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dell'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2010 e degli artt. 14 e 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007 (CUP C69G26000460003).

AVVISO

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'espletamento del procedimento di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":
 - **Amministrazione procedente**: Provincia autonoma di Trento - Struttura competente in materia di prevenzione della violenza, ente titolare del procedimento trasparente di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge provinciale n. 23 del 1992 in materia di attività amministrativa;
 - **coprogettazione**: il procedimento istruttorio indetto con il presente Avviso ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 13 del 2007 e dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
 - **CTS**: Codice del Terzo Settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017;
 - **domanda di partecipazione**: l'istanza degli interessati per poter partecipare al procedimento di coprogettazione;
 - **ETS accreditati, ETS partecipanti, ETS realizzatori**: gli Enti del Terzo Settore in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 del presente Avviso che, rispettivamente, presentano la propria candidatura, sono ammessi alla partecipazione al Tavolo di coprogettazione e alla realizzazione del Progetto finale;
 - **Progetto di massima**: documento con il quale l'Amministrazione procedente definisce gli obiettivi generali e specifici degli interventi, le aree di intervento e le caratteristiche essenziali, al fine di orientare gli ETS partecipanti alla coprogettazione nella definizione e nella realizzazione di un Progetto finale;
 - **Tavolo di coprogettazione**: strumento per lo svolgimento delle attività volte alla definizione, nel dettaglio, del Progetto di massima predisposto dall'Amministrazione procedente;
 - **Progetto finale**: progetto unitario finale elaborato all'interno del Tavolo di coprogettazione. Il progetto si intende completo del piano finanziario, del cronoprogramma e dell'assetto organizzativo degli interventi;
 - **relazione motivata**: il documento, allegato al provvedimento che conclude il procedimento, nel quale si ricostruiscono gli interventi dei partecipanti e si descrive il Progetto finale;
 - **Convenzione**: l'accordo di collaborazione ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 14, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 2007 che definisce le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell'attuazione dei rispettivi compiti ogni altro elemento utile per l'espletamento delle attività previste nel Progetto finale.

Art. 2
Oggetto di coprogettazione e finalità

1. Il presente procedimento è finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un Progetto finale per la realizzazione del servizio Casa rifugio (di seguito Servizio), di cui alla scheda 2.3 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali (di seguito Catalogo), da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024, strutturato in modo da prevedere l'organizzazione e la gestione di due Case rifugio ad indirizzo segreto e/o riservato, individuate

come segue:

a) Casa rifugio 1;

b) Casa rifugio 2.

2. Il risultato atteso della coprogettazione è:

 a) la definizione di un Progetto finale che, sulla base del Progetto di massima allegato al presente Avviso (Allegato 2.B1), contenga le tipologie di interventi nonché la loro modalità di realizzazione, il piano finanziario e l'assetto organizzativo;

 b) la realizzazione del Progetto finale di cui al punto a) con tutti gli enti partecipanti al procedimento di coprogettazione, che si rendano disponibili alla realizzazione dello stesso in forma singola o associata.

Art. 3
Requisiti di partecipazione e condizione di procedibilità

1. Possono presentare domanda di ammissione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

 a) essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

 b) avere nello Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'empowerment;

 c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;

 d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne;

 e) essere in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale in provincia di Trento ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale;

 f) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs 36 del 2023, applicati per analogia e per quanto compatibili con questo procedimento;

2. In attuazione dell'articolo 15 dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali rep. n. 146/CU del 14 settembre 2022, c.m. con l'Intesa n. 101/CU del 23 luglio 2026, gli enti già iscritti alla data del 14 settembre 2022 nel Registro provinciale dei soggetti accreditati, previsto dalla legge provinciale n. 13 del 2007, con riferimento all'aggregazione funzionale di cui al comma 1, lett. e), possono presentare domanda di ammissione purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1, e purchè perseguano statutariamente, in via ordinaria con carattere di continuità le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile.

3. È ammessa la partecipazione in forma associativa di più ETS. Qualora gli ETS non siano già formalmente costituiti nella forma aggregata al momento della presentazione della propria candidatura, gli stessi presentano, al momento della candidatura, una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata. In questo caso, la costituzione formale deve necessariamente avvenire prima della sottoscrizione della Convenzione. In caso di partecipazione in forma associata i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i singoli componenti.

4. La partecipazione al procedimento di coprogettazione non dà diritto a corrispettivi o compensi comunque denominati e non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione procedente per il

comune sforzo di elaborazione da parte dei partecipanti.

Art. 4
Responsabile del procedimento e fasi del procedimento

1. La Responsabile del procedimento è la dirigente dell'Amministrazione procedente.
2. Gli enti partecipanti al presente procedimento possono richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito alla Responsabile del procedimento entro e non oltre il terzo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. I chiarimenti resi dall'Amministrazione procedente sono pubblicati sul sito https://trentinosociale.provincia.tn.it/ entro due giorni lavorativi dalle richieste di chiarimento.
4. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi distinte:
 a) avvio del procedimento di coprogettazione con la pubblicazione del presente Avviso;
 b) presentazione delle domande di partecipazione al procedimento di coprogettazione secondo le modalità e nel termine di cui all'art. 5;
 c) verifica del possesso dei requisiti e della sussistenza della condizione di cui al precedente art. 3;
 d) avvio del Tavolo di coprogettazione con i rappresentanti degli enti partecipanti;
 e) conclusione del procedimento di coprogettazione, contestuale approvazione del Progetto finale e concessione del contributo per la relativa realizzazione;
 f) sottoscrizione della o delle Convenzione/i di cui all'art. 9.

Art. 5
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al procedimento di coprogettazione

1. Gli ETS presentano la domanda di partecipazione al seguente indirizzo di posta elettronica umse.prevenzionecriminalita@pec.provincia.tn.it, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale, entro e non oltre il ……..
2. In caso di domanda di partecipazione in costituenda forma aggregata di più ETS, gli stessi allegano alla domanda anche la dichiarazione di impegno all'aggregazione da formalizzarsi prima della firma della Convenzione, redatta sulla base del Modello pubblicato nell'apposita sezione del sito provinciale.
3. Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, la Responsabile del procedimento espleta l'istruttoria sulle stesse, verificandone la regolarità formale, la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e della condizione di procedibilità di cui all'art. 3.
4. Dopo l'espletamento dell'istruttoria di cui al comma precedente, la Responsabile del procedimento procede nel modo seguente:
 a) dà comunicazione di accoglimento dell'istanza o delle ragioni ostative all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale n. 23 del 1992;
 b) ad esito della presentazione di eventuali memorie o documentazioni scritte ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale n. 23 del 1992, accoglie o rigetta la domanda.
5. Le istanze pervenute dopo il termine di cui al comma 1 o con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo sono irricevibili.

Art. 6
Tavolo di coprogettazione

1. La coprogettazione, in quanto istruttoria partecipata e condivisa, presuppone, oltre all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, un rapporto di leale collaborazione finalizzata alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e reciprocità. Coerentemente, la Responsabile del procedimento, con proprio atto motivato, esclude dal procedimento di cui al presente Avviso gli ETS partecipanti che:
 a) violano i principi sopra indicati;
 b) non partecipano con continuità agli incontri del Tavolo di coprogettazione, requisito che si ritiene assolto con la partecipazione ad almeno l'80% di tutti gli incontri.
2. Per ogni ETS partecipante al Tavolo di coprogettazione possono presenziare al massimo due rappresentanti.
3. I rappresentanti hanno la facoltà di presentare contributi scritti, da allegare al verbale degli incontri, unitamente ad altra documentazione ritenuta utile, che la Responsabile del procedimento acquisisce agli atti.
4. Il Tavolo è presieduto dalla Responsabile del procedimento che può delegare un/a funzionario/a esperto per la conduzione dei lavori e per la facilitazione, nonché nominare un/a altro/a funzionario/a o collaboratore/collaboratrice per le funzioni di segreteria. Le attività del Tavolo sono debitamente verbalizzate e i verbali sono pubblicati sul sito web https://trentinosociale.provincia.tn.it/.
5. Al termine dei lavori del Tavolo di coprogettazione è predisposto il Progetto finale, definito in coerenza con i contenuti del Progetto di massima e con gli atti programmatori in materia, oltre che con i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Il Progetto finale è rispettoso delle tempistiche di realizzazione delle attività coprogettate di cui all'art. 9 nonché delle risorse disponibili di cui all'art. 8; dà inoltre evidenza delle attività da realizzare e dei relativi soggetti ai quali sono attribuite.
6. Se non si perviene, entro il termine di conclusione del procedimento, alla definizione di un Progetto finale condiviso da tutti i partecipanti al Tavolo, la Responsabile del procedimento assegna agli stessi un termine per presentare, anche in cordata, le loro proposte di Progetto finale che tengano conto, comunque, dell'apporto potenziale di tutti i partecipanti. La Responsabile del procedimento seleziona la miglior proposta secondo i seguenti criteri, che potranno essere ulteriormente declinati al momento dell'assegnazione del termine, dandone atto con propria determinazione:
 a) adeguatezza, coerenza e pertinenza complessiva della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria;
 b) previsione di un piano economico entrate/uscite pluriennale finanziario, patrimoniale e coerente col piano delle attività, redatto secondo criteri di sostenibilità;
 c) pertinenza e congruità dei costi della proposta progettuale.

 La Responsabile del procedimento può riservarsi di migliorare ulteriormente la proposta previa comunicazione al proponente o ai proponenti, se in cordata, senza ledere gli interessi degli altri ETS partecipanti che hanno presentato le proposte non selezionate.

 Agli ETS partecipanti la Responsabile del procedimento assegna un termine per aderire alla proposta selezionata ed eventualmente migliorata. Gli ETS partecipanti che non aderiscono vengono esclusi dal procedimento. Anche in questa fase è possibile comunque apportare ulteriori migliorie su proposta di uno o più ETS partecipanti purché concordate con tutti gli altri partecipanti.

7. La Responsabile del procedimento, dopo lo svolgimento dei lavori, dichiara concluse le attività di coprogettazione, acquisendo agli atti l'eventuale Progetto finale condiviso anche attraverso il sub-procedimento di cui al comma 6, ed elaborando la propria relazione motivata, per l'assunzione delle eventuali decisioni conseguenti ai sensi dell'art. 7.
8. Gli incontri del Tavolo di coprogettazione sono massimo 3 e si svolgono in presenza presso gli uffici dell'Amministrazione procedente. Il primo incontro del Tavolo si svolgerà il giorno ……; il calendario dei successivi incontri è definito nella prima data di convocazione, a cura della Responsabile del procedimento.
9. In relazione alle idee, informazioni o a qualsiasi contenuto apportato nell'ambito delle attività del Tavolo di coprogettazione, ciascun partecipante sottoscrive una dichiarazione di esonero dell'ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento, compresa la pubblicazione, dei medesimi progetti e proposte.
10. L'Amministrazione procedente, in relazione all'oggetto ed alle finalità del procedimento di cui al presente Avviso, mette a disposizione degli ETS partecipanti, la cui domanda di partecipazione alla coprogettazione sia stata ammessa, la documentazione e le informazioni ritenute utili.
11. Il materiale raccolto e i verbali degli incontri del Tavolo di coprogettazione sono oggetto di pubblicazione ad esclusione di eventuali contenuti qualificabili come segreti commerciali.

Art. 7
Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il 31 dicembre 2026 con l'approvazione della relazione motivata della Responsabile del procedimento mediante sua determinazione, fatta salva la possibilità di proroga per il tempo necessario in presenza di comprovate esigenze; in tal caso l'Amministrazione procedente, con specifico provvedimento, dispone la proroga e adotta contestualmente le misure atte a garantire la continuità del Servizio attualmente in essere.
2. In caso di esito positivo del procedimento, la determinazione di cui al comma 1 può autorizzare l'avvio delle attività, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2027, anche nelle more della sottoscrizione della Convenzione.
3. La relazione di cui al comma 1 e gli esiti del procedimento di coprogettazione sono pubblicati dall'Amministrazione procedente sul sito https://trentinosociale.provincia.tn.it/; con ciò sono assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

Art. 8
Risorse economiche destinate a sostenere il Progetto finale e modalità di assegnazione delle risorse

1. L'ammontare delle risorse complessivamente disponibili a sostegno della realizzazione degli interventi e delle attività definite in fase di coprogettazione, per massimo 36 mesi con avvio presunto del Servizio dall'1 gennaio 2027 e con termine al 31 dicembre 2029, è pari al massimo ad Euro 4.433.400,00, di cui:
 - Euro 2.222.100,00 per il servizio Casa rifugio 1;
 - Euro 2.211.300,00 per il servizio Casa rifugio 2.
2. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio.
3. Il contributo effettivo è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese ammesse e delle eventuali entrate correlate al Servizio, ovvero contributi/finanziamenti da parte di enti pubblici

diversi dalla Provincia o di altri enti/soggetti privati, evidenziate in sede di rendicontazione. Non sono ammessi finanziamenti del Servizio riferiti ad altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali.

4. Le modalità di liquidazione delle risorse sono stabilite nel dettaglio nella/e Convenzione/i, di cui all'art. 9 di questo Avviso.
5. Se il Progetto finale non è realizzato nei tempi e alle condizioni stabilite e se si verificano inadempienze parziali o totali degli impegni assunti, l'Amministrazione procedente può revocare totalmente o parzialmente il quantum delle risorse assegnate.
6. Se l'ETS o gli ETS partecipanti sottoscrittori della/e Convenzione/i sono inadempienti, o sono accertate somme spese ma non ammissibili, ovvero non utilizzano interamente le somme assegnate da parte dell'Amministrazione procedente, quest'ultima procede alla riduzione del quantum delle risorse assegnate nella misura della spesa ritenuta inammissibile, delle somme non utilizzate o, nei casi pertinenti, in proporzione alla gravità del comportamento irregolare, sulla base degli esiti dei controlli effettuati.
7. Se le inadempienze o le irregolarità pregiudicano l'efficacia dell'intervento, l'Amministrazione procedente si riserva la possibilità di procedere alla revoca parziale o totale delle risorse assegnate.

Art. 9
Convenzione e relativa durata

1. In esito del Tavolo di coprogettazione sono individuati gli ETS partecipanti disponibili a realizzare le attività, o quota parte delle stesse, così come definite nel Progetto finale.
2. I contributi di ciascun ETS partecipante sono descritti in una Convenzione o in singole Convenzioni con ciascun partecipante, come indicato nel Progetto finale. Nella/e Convenzione/i sottoscritta/e con gli enti realizzatori o, se presente, l'ente capofila, sono previsti, fra l'altro:
 a) l'ETS o gli ETS realizzatore/i, l'oggetto e la durata della Convenzione;
 b) le modalità di realizzazione del Progetto finale, nonché l'ammontare delle risorse a tal fine assegnate;
 c) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione, in caso sia necessario garantire la continuità di attività già in essere, dell'applicazione, per analogia, dell'art. 32, comma 4 della legge provinciale n. 2 del 2016;
 d) le disposizioni per la tutela dei dati personali, con l'eventuale previsione di contratti di nomina di responsabile esterno, sulla base del ruolo assunto da ciascun soggetto partecipante alla realizzazione del Progetto finale;
 e) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
 f) le modalità di organizzazione dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti, gli strumenti decisionali e di coordinamento;
 g) le modalità di rendicontazione delle spese finanziate dall'ente o dagli enti realizzatore/i o dall'ente capofila;
 h) il sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Progetto finale;
 i) la possibilità che la Convenzione sia soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto dell'andamento della realizzazione del Progetto finale, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva del medesimo Progetto.
3. La realizzazione del Progetto finale ha durata massima di 36 mesi, presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2027 e con scadenza al 31 dicembre 2029. La Provincia si riserva la possibilità di

rinnovare la o le Convenzione/i, anche ridefinendo congiuntamente ai partner di progetto i contenuti del Progetto finale per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi, da autorizzare con successivo ulteriore provvedimento dell'Amministrazione procedente, tenuto conto della valutazione del Progetto, della programmazione sociale e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale. Se la ridefinizione dei contenuti del Progetto finale determina un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 30% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Ulteriori maggiorazioni per eventuali modifiche del contratto collettivo nazionale e relativo contratto integrativo provinciale possono essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

4. E' fatta salva la possibilità di proroga del termine di realizzazione del Servizio oggetto del Progetto finale su richiesta della Provincia per un periodo massimo di 6 mesi, nel caso in cui si renda necessario garantire la continuità del servizio sul territorio in attesa di definire nuove soluzioni operative. Tale proroga e l'assegnazione delle relative risorse sono disposte con provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 10
Modalità di svolgimento delle attività oggetto di finanziamento

1. L'Amministrazione procedente definisce con l'ETS o gli ETS realizzatore/i gli aspetti organizzativi e funzionali per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività in vista del comune obiettivo come definito nel presente Avviso.
2. L'ETS o gli ETS realizzatore/i dispone/dispongono, al momento dell'inizio del Servizio e a qualsiasi titolo, delle strutture per lo svolgimento del Servizio stesso e si dota/no di tutte le autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie alla realizzazione di quanto concordato con l'Amministrazione procedente, nonché sottoscrive/ono adeguate polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi.
3. L'Amministrazione procedente resta in ogni caso sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività coprogettate e per la realizzazione delle quali è stato erogato il finanziamento.

Art. 11
Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili, finanziate con il contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, sono riferite, a titolo esemplificativo, ai seguenti costi: il personale, le collaborazioni e le consulenze, la formazione, l'acquisto di beni di consumo e piccole attrezzature, i volontari, le sedi in cui si svolge il Servizio, altre spese strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché, in quota parte, spese generali.
2. Eventuali tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1. sono individuate nell'ambito del procedimento di coprogettazione e declinate nella/e Convenzione/i con la/e quale/i sono disciplinati, tra l'altro, i rapporti finanziari tra la Provincia e l'ETS o gli ETS realizzatore/i.

Art. 12
Verifica delle attività realizzate ed erogazione delle risorse

1. La dirigente della Struttura provinciale competente in materia di prevenzione della violenza, anche attraverso personale appositamente designato, si riserva di effettuare verifiche sulla realizzazione del Progetto finale, eventualmente anche presenziando alle iniziative coprogettate.

2. L’erogazione del contributo concesso per ogni anno avviene secondo le seguenti modalità:
 a) primo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
 b) secondo acconto pari al 25% del contributo annuo concesso;
 c) terzo acconto pari al 20% del contributo annuo concesso;
 d) quarto acconto pari al 15% del contributo annuo concesso;
 e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione annuale e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell’acconto del contributo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° gennaio, va allegata, per il primo anno di attività, una dichiarazione di avvenuto avvio dell’attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell’attività.
4. Alle domande di liquidazione dell’acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, da presentarsi rispettivamente dal 1° aprile e dal 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull’attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
5. Alla domanda di liquidazione dell’acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, da presentarsi dal 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell’andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute di cui all’articolo 11 dell’Avviso, e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno (per il primo anno dalla data di decorrenza del Servizio) e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull’attività svolta nel medesimo periodo. L’Amministrazione procedente, in base all’andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l’importo dell’acconto di cui alla lettera d).
6. Alla domanda di liquidazione del saldo del contributo di cui al comma 2, lettera e), da presentarsi dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo, oltre al rendiconto redatto secondo quanto indicato per la richiesta del quarto acconto di cui alla lettera d) del precedente comma 2 e riferito all’intero anno, vanno allegate: una relazione illustrativa sull’attività realizzata nell’anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo dell’Ente realizzatore relativo all’esercizio precedente, nonché ogni altra documentazione prevista dall’articolo 4 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all’anno.

Art. 13
Obblighi in materia di trasparenza

1. Agli atti ed ai provvedimenti relativi al presente procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza previste dalla disciplina vigente.

Art. 14
Trattamento dei dati

1. La partecipazione al procedimento di cui al presente Avviso implica l'accettazione di quanto previsto dal medesimo. Ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia, i dati personali acquisiti via posta elettronica o con altre modalità sono raccolti e utilizzati dall’Amministrazione procedente unicamente per le finalità del presente Avviso e nel rispetto delle norme di legge. I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Il preposto al trattamento è la dirigente della Struttura competente in materia di prevenzione della violenza e della criminalità.

Art. 15
Elezione di domicilio e comunicazioni

1. L'ETS o gli ETS partecipante/i al presente procedimento elegge/eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione, mediante presentazione della domanda stessa.
2. Le comunicazioni avvengono esclusivamente mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 16
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

Allegato 2.B1

PROGETTO DI MASSIMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CASA RIFUGIO

1. Contesto

L'evoluzione della normativa in materia di violenza contro le donne si basa sui principi della Convenzione di Istanbul, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* del 2011, che definisce la violenza contro le donne come una grave violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione che richiede interventi multilivello e coordinati di prevenzione e di contrasto. Tra gli interventi principali previsti, le Case rifugio garantiscono alloggi sicuri per le donne con o senza figlie/i che necessitano di allontanarsi dalla loro abitazione per questioni di sicurezza e rappresentano condizione necessaria per rispondere al bisogno di tutela dell'integrità psico-fisica.

A livello statale, lo strumento programmatorio di riferimento è il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027, che prevede il perseguimento di obiettivi specifici tra cui garantire la tutela delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza, nonché la protezione di bambine, bambini e adolescenti vittime di violenza assistita anche attraverso il potenziamento delle case rifugio esistenti e la creazione di nuove strutture.
L'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali del 14 settembre 2022, c.m. con l'Intesa del 23 luglio 2026, ha definito i requisiti minimi delle Case rifugio.

A livello locale, la legge provinciale n. 6 del 2010 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime) definisce le Case rifugio come strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto rivolte a donne sole o con figli/e di minore età per le quali la problematica prevalente sia quella della protezione da persone violente, intrusive o dannose. Le Case rifugio offrono risposte differenziate in base alla situazione delle donne, a quella dei figli e delle figlie se presenti, ai loro bisogni nonché al livello di rischio, garantendo supporto dalla gestione della pronta emergenza fino all'accompagnamento e al consolidamento dell'autonomia.

In provincia di Trento, il Servizio Casa rifugio è attualmente operativo e risponde al bisogno di protezione attraverso l'accoglienza in emergenza, due case rifugio di primo livello, due case rifugio di secondo livello e alloggi di terzo livello. Negli anni, il numero delle donne accolte è aumentato in maniera esponenziale, anche grazie al potenziamento del Servizio (dal 2022 al 2024 l'incremento è stato del 70%); nonostante questo, il bisogno di ospitalità e tutela sul territorio non è stato completamente soddisfatto, rendendo necessario il collocamento di alcune donne in strutture fuori provincia. Pertanto, anche in attuazione dei documenti programmatori provinciali, il presente procedimento di coprogettazione prevede un aumento dei posti disponibili in Casa rifugio di primo livello.

Gli attuali affidamenti del Servizio sono in scadenza al 31 dicembre 2026.

2. Oggetto e finalità del servizio

Questo Progetto di massima riguarda la definizione e la realizzazione del Servizio Casa rifugio (di seguito Servizio o CR) , di cui alla scheda 2.3 del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali vigente (di seguito Catalogo), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 2024, che prevede ospitalità presso strutture ad indirizzo segreto (o riservato) dedicate alle donne e loro eventuali figlie/i di minore età che si trovano in situazioni o esposte alla minaccia di violenza

psicologica, fisica, sessuale, economica, situazioni di maltrattamento, di sopraffazione e/o di stalking e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale.
L'obiettivo del Servizio è offrire alle donne ospitalità e protezione in un ambiente sicuro, al fine di salvaguardare la loro incolumità fisica e psichica, in un'ottica di sicurezza e tutela anche di eventuali figlie/i.
Le Case rifugio sono di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita dalla violenza:

- pronta emergenza;
- protezione di primo livello laddove ricorrano motivi di sicurezza;
- protezione di secondo livello per l'accompagnamento verso l'autonomia.

A queste tipologie si aggiunge la protezione di terzo livello per il consolidamento dell'autonomia.

Il Servizio richiede una gestione coordinata delle diverse tipologie di intervento, con lo scopo di assicurare una presa in carico unitaria e di filiera offrendo ospitalità e protezione, nonché sostegno nella scelta alla donna che decida di sottrarsi alla violenza, anche in situazioni di emergenza.

Il Servizio è finalizzato a sostenere la donna nella sua scelta di allontanarsi dalla violenza e aiutarla a comprendere i meccanismi del maltrattamento per individuare efficaci strategie di fuoriuscita. La donna viene accompagnata nel riconoscimento e nel rafforzamento delle proprie risorse per porre le basi di una vita relazionale, sociale e lavorativa autonoma e soddisfacente. Il Servizio si propone inoltre l'obiettivo di sostenere il percorso evolutivo e l'elaborazione della situazione di violenza dei/delle figli/e accolti/e insieme alla madre, coinvolti/e direttamente o indirettamente nella dinamica violenta.

3. Interventi da realizzare

Il Servizio garantisce l'accoglienza residenziale per le donne e per i/le figli/e, nei confronti dei/lle quali offre servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita.

Il Servizio assicura inoltre la reperibilità telefonica 24 ore su 24 dedicata al primo ascolto, all'orientamento per informazioni di prima necessità e alla risposta tempestiva alle situazioni di emergenza. Le Case Rifugio offrono supporto ai vari soggetti della rete tra cui Forze dell'Ordine, Servizi sociali, Servizi sanitari e collaborano con il Pronto intervento sociale nella gestione delle emergenze, attivando l'accoglienza residenziale anche in pronta emergenza; forniscono consulenze, informazioni e sostegno per la valutazione delle conseguenze della violenza su donne e figlie/i di minore età e sulla gestione delle situazioni. Il Servizio collabora attivamente con tutti i soggetti della rete antiviolenza.

L'intervento si fonda sulla valutazione del rischio e sull'accompagnamento della donna nella realizzazione del proprio progetto individualizzato nel rispetto della sua autodeterminazione.

Attraverso la presa in carico e il supporto psico-sociale la donna è accompagnata nell'elaborazione dei vissuti e in un percorso volto al recupero e consolidamento dell'autonomia personale e sociale, all'interno del quale sono previste consulenze legali, azioni di orientamento lavorativo e volte al raggiungimento dell'indipendenza economica e alloggiativa.

4. Destinatarie dei servizi

Vengono accolte donne in situazioni di violenza di età superiore ai 18 anni senza discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello d'istruzione, livello di reddito, abilità o altre discriminazioni e a prescindere dall'intenzione di intentare un procedimento giudiziario o amministrativo.
Vengono accolte donne che non siano portatrici di altre problematiche prioritarie rispetto a quella della violenza (ad esempio dipendenza da alcool, da psicofarmaci e da sostanze stupefacenti, disabilità fisica o psichica), tali da richiedere un'assistenza continua e/o specializzata.

Vengono accolti anche eventuali figli o figlie di minore età (se maschi, di norma fino ai 14 anni non compiuti), coinvolti/e direttamente o indirettamente nella dinamica violenta.

5. Modalità di accesso ai servizi e di dimissione

L'accoglienza avviene a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato della donna ed eventuali figli/e.

L'accesso al Servizio può avvenire su richiesta della donna stessa o a seguito di segnalazione dei Servizi sociali territoriali, delle Forze dell'ordine, dei Servizi sanitari, dei Servizi socio sanitari, della Magistratura e di altri soggetti del terzo settore. Le ammissioni sono decise dall'equipe educativa che esamina in particolare l'urgenza e la pericolosità della situazione, le risorse della donna disponibili o da attivare, l'eventuale precedenza rispetto ad altre richieste e compatibilità con le situazioni già presenti nelle Case rifugio.

Quando le Case rifugio presenti sul territorio provinciale non sono disponibili all'accoglienza è possibile effettuare un collocamento presso case rifugio collocate fuori dal territorio provinciale.

I tempi di permanenza nelle Case rifugio di primo, secondo e terzo livello variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta, ma non superano, di norma, i 180 giorni per il primo e secondo livello e 365 giorni per il terzo livello, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo.

Le dimissioni avvengono in seguito al perseguimento degli obiettivi individuali, per autodimissione o per altre motivazioni.

6. Sedi, ricettività e presidio dei servizi

Il Servizio consiste in due Case rifugio ognuna strutturata in più tipologie. Le due Case rifugio sono collocate in due diversi comuni della provincia di Trento con più di 15.000 abitanti, articolate anche in più strutture in base alle tipologie purché collocate nello stesso comune.

Per ogni donna/nucleo accolto il Servizio mette a disposizione un alloggio inteso come miniappartamento o stanza ad uso esclusivo.

Ogni struttura garantisce la dignità, l'anonimato e la riservatezza delle ospiti ed è in possesso dei requisiti di edilizia abitativa e di quelli richiesti ai fini dell'autorizzazione/accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale; comprende almeno:

- una zona attrezzata ad uso cucina ogni tre donne/nuclei;
- un servizio igienico-sanitario ogni due donne/nuclei;
- uno spazio dedicato ai/alle bambini/e;
- una zona lavanderia;
- uno spazio esterno o la presenza di un parco nelle vicinanze;

Il Servizio deve disporre inoltre di uno spazio ad uso ufficio per il personale e uno spazio dedicato ai colloqui con le donne.

Il Servizio garantisce gli arredi necessari, le attrezzature (a titolo esemplificativo: stoviglie, pentole, biancheria per la casa, ecc) e un kit di base per la cura e l'igiene degli spazi e delle persone.

La Casa rifugio di primo livello dispone inoltre di misure anti-intrusione e di videosorveglianza, la cui dotazione è comprovata dalla certificazione di un tecnico abilitato nonché di una stanza con relativo bagno per il personale che garantisce il presidio notturno.

Le Case rifugio di primo e secondo livello dispongono anche di uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative delle donne.

La ricettività delle strutture è la seguente:

- Casa rifugio 1
 - primo livello: 13 donne con eventuali figli/e, per un massimo di 27 posti in una o più strutture ad indirizzo segreto;
 - secondo livello: 5 donne con eventuali figli/e, per un massimo di 10 posti in una o più strutture a indirizzo riservato;
 - terzo livello: 2 donne con eventuali figli/e, per un massimo di 7 posti in una o più strutture a indirizzo riservato;
- Casa rifugio 2
 - primo livello: 8 donne con eventuali figli/e, per un massimo di 18 posti in una o più strutture ad indirizzo segreto;
 - secondo livello: 5 donne con eventuali figli/e, per un massimo di 10 posti in una o più strutture a indirizzo riservato;
 - terzo livello: 2 donne con eventuali figli/e, per un massimo di 7 posti in una o più strutture a indirizzo riservato.

La Casa rifugio 2 garantisce anche, su richiesta dei servizi sociali territoriali, l'ospitalità presso strutture accreditate collocate fuori dal territorio provinciale quando non è possibile effettuare l'inserimento presso le case rifugio trentine.
Il presidio delle operatrici presso le Case rifugio è definito nel Catalogo. Nel primo livello è garantita la presenza di almeno un'operatrice antiviolenza 24 ore su 24, per sette giorni a settimana compresi i festivi, salvo esigenze legate al Servizio, per le quali è peraltro sempre garantita la reperibilità.
Nel secondo livello è garantita la presenza di un'operatrice antiviolenza cinque giorni a settimana per almeno tre ore al giorno in relazione alla presenza e alle necessità delle donne, garantendo comunque reperibilità telefonica 24 ore su 24, per sette giorni a settimana compresi i festivi, anche per il tramite della Casa rifugio di primo livello.
Nel terzo livello è garantita la presenza di un'operatrice con un presidio organizzato in relazione alla presenza e necessità delle donne accolte.

7. Figure professionali

I Servizi garantiscono che a contatto con le donne ci sia personale esclusivamente femminile, adeguatamente formato sul tema della violenza di genere sia attraverso la formazione iniziale di almeno 120 ore (di cui 60 di affiancamento) sia attraverso l'aggiornamento continuo di almeno 16 ore annue.

Per lo svolgimento degli interventi oggetto di coprogettazione gli Enti si avvalgono di personale qualificato nel rispetto delle normative e dei contratti collettivi di riferimento nonché di quanto previsto dal Catalogo. Possono avvalersi di collaborazioni esterne al fine di qualificare la progettazione e la gestione degli interventi.

8. Risorse economiche

Le risorse messe a disposizione dalla Provincia per la realizzazione delle attività oggetto di coprogettazione ammontano al massimo complessivamente a Euro 4.433.400,00 per l'intera durata del Progetto, a valere sugli stanziamenti propri del bilancio provinciale, di cui al massimo:

- Euro 2.222.100,00 per Casa rifugio 1;
- Euro 2.211.300,00 per Casa rifugio 2.

Tali importi possono essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi.

9. Durata del progetto

La durata dell'intervento è di massimo 36 mesi dall'avvio del Progetto, presumibilmente a decorrere dal 1 gennaio 2027 e fino e non oltre il 31 dicembre 2029, ferma restando la facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.